

Capitolato d'Oneri

Servizio di reception, portierato e vigilanza - armata e non - presso gli immobili ed impianti sportivi della Coni Servizi S.p.A. in Roma

Impianti e Immobili oggetto del servizio:

- Sede centrale C.O.N.I. e Coni Servizi (Palazzo H) – Largo Lauro De Bosis 15
- Stadio Olimpico
- Stadio del Tennis / Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r.l.
- Area del Foro Italico (compresi ex Aula Bunker ed ex Ostello)
- Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”
- Stadio della Farnesina
- Palazzi Federazioni - Viale Tiziano 70/74
- Palazzo Federazioni - Via Vitorchiano, 113
- Palazzo Federazioni - Via Flaminia Nuova, 830
- C.P.O. Giulio Onesti (acqua acetosa)
- C.P.O. Giulio Onesti - Scuola dello Sport (acqua acetosa)

Indice degli argomenti

- art. 1 - Premessa e quadro normativo di riferimento**
- art. 2 - Oggetto dell'appalto**
- art. 3 - Ammontare dell'appalto**
- art. 4 - Distribuzione degli importi**
- art. 5 - Descrizione, forma, principali dimensioni delle opere e varianti in corso d'opera**
- art. 6 - Invariabilità del prezzo - elenco prezzi**
- art. 7 - Servizi in economia**
- art. 8 - Nuovi prezzi**
- art. 9 - Condizioni dell'appalto**
- art. 10 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie di esecuzione**
- art. 11 - Polizza di assicurazione per danni da rischi di esecuzione e responsabilità civile contro terzi**
- art. 12 - Subappalto**
- art. 13 - Avvio del servizio**
- art. 14 - Programma esecutivo del servizio**
- art. 15 - Direttore dell'esecuzione**
- art. 16 - Riserve**
- art. 17 - Sospensione**
- art. 18 - Durata dell'appalto**
- art. 19 - Contabilità**
- art. 20 - Pagamenti**
- art. 21 - PSC, POS ed attività di coordinamento**
- art. 22 - Oneri vari dell'appaltatore**
- art. 23 - Personale dell'appaltatore**
- art. 24 - Disposizioni generali nello svolgimento del servizio**
- art. 25 - Proprietà degli oggetti ritrovati**
- art. 26 - Attestazione di regolare esecuzione**
- art. 27 - Definizione delle controversie**
- art. 28 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali**
- art. 29 - Penali**
- art. 30 - Controlli**
- art. 31 - Recesso**
- art. 32 - Risoluzione del contratto**
- art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**
- art. 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali**
- art. 35 - Foro competente**

Art. 1 - PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Capitolato d'Oneri contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la “Stazione Appaltante” ed i soggetti affidatari di servizi pubblici. Si precisa che:

- con il termine “Stazione Appaltante” va inteso la Coni Servizi S.p.A.;
- con il termine “Affidatario” va intesa l'impresa, singola o associata, aggiudicataria dell'appalto.

Si precisa inoltre che i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, e con particolare riferimento, che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), di seguito denominato “Codice”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (**Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio, non abrogati dal D.Lgs 50/2016, se ed in quanto applicabili, di seguito denominato “Regolamento”;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Codice Civile;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), tra cui in particolare le norme relative alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” in ordine alle modalità di pagamento e relativi adempimenti riguardanti l'appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i subcontraente/i.

Premesso che l'art. 36, comma 7 del predetto Codice delega all'ANAC la predisposizione di proprie linee guida, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, considerato, altresì, che Coni Servizi per garantire la normale attività aziendale deve indire una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cui al successivo art. 2, si precisa che il riferimento nei documenti di gara a specifiche disposizioni, il cui perimetro non si discosta dalle norme regolamentari richiamate nelle premesse, costituisce un'autoregolamentazione della Coni Servizi, e non potrà essere interpretata come una diversa applicazione della normativa vigente.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'aggiudicatario, del servizio disciplinato in dettaglio all' **articolo 2 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato d'oneri**, ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione del servizio contrattualmente definito.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno

essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Le indicazioni del presente capitolato e dell'Allegato Integrativo, gli eventuali allegati quali elaborati grafici e eventuali specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio oggetto del presente appalto, i costi per la sicurezza e la procedura ex Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sono specificati nel corrispondente **Articolo 3 dell'Allegato Integrativo**, il quale costituisce parte sostanziale del presente capitolato d'oneri.

Art. 4 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Ove il corrispettivo sia previsto a corpo, l'importo forfetario sarà diminuito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, eccezion fatta per le eventuali opere in economia che saranno contabilizzate come previsto ai successivi articoli 7 e 8 del presente capitolato.

Per le prestazioni a corpo, le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo o nella stima del servizio non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Art. 5 - DESCRIZIONE, FORMA, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dalla descrizione del servizio, nonché dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche eventualmente allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto eventualmente specificato, all'atto esecutivo, dal direttore dell'esecuzione

La Coni Servizi si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei servizi ritenute necessarie per la buona esecuzione e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

5.1. MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, ex comma La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Coni Servizi.

Ai sensi del comma 12, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Coni Servizi può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal precedente comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

Art. 6 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO - ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i servizi comprendono:

- a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera.
- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) servizi: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di servizi compresi nell'opera.

I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore restano invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile

L'appaltatore prima dell'offerta dovrà effettuare un sopralluogo negli impianti sportivi e/o immobili, oggetto del servizio e prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sulle esecuzioni degli interventi e documentarne l'avvenuto sopralluogo in sede di gara previa attestazione controfirmata dalla Direzione del Servizio o dal Responsabile dell'impianto sportivo/immobile. Pertanto è obbligo dell'appaltatore accettare la consegna degli impianti sportivi e/o degli immobili in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento.

Art. 7 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i servizi oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle condizioni tecniche del servizio, di aver visitato i luoghi interessati e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano la natura delle prestazioni da svolgere;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti a scarica;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
- d) di osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono in particolare al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza Coni Servizi da ogni responsabilità in merito;
- e) di assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per le

attività previste oggetto del presente appalto a ciascun lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

Con l'accettazione del servizio l'appaltatore dichiara di avere i requisiti di idoneità previsti dalle norme vigenti, la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. Analoghe garanzie la stazione appaltante dovrà garantire per eventuali subappaltatori.

Art. 8 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DI ESECUZIONE

A) GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, Coni Servizi può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 48 del Codice, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Coni Servizi.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Coni Servizi.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Coni Servizi nel

corso della procedura, per la durata indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ex art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- 1) 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- 2) 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- 3) 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- 4) 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Coni Servizi, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Coni Servizi procederà ad incamerare la cauzione o ad escutere il fideiussore qualora l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto o non costituisca la garanzia fideiussoria di cui al successivo punto B).

Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice (*R.T.I. verticali*) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

B) GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo dopo dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto.

Coni Servizi può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Coni Servizi ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti.

Coni Servizi può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Coni Servizi, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Coni Servizi.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore certificato di verifica di conformità, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione attestante l'esecuzione del servizio costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla conclusione del servizio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 9 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DA RISCHI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del Codice, l'aggiudicatario è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del predetto Codice, a costituire e consegnare alla Coni Servizi almeno dieci giorni prima della consegna anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione, con un massimale corrispondente all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore di Coni Servizi, con esclusivo riferimento alla gara di cui all'oggetto, per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione. In tal caso, il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, e comunque con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna e cessa alla data di ultimazione del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Coni Servizi.

Per l'appalto in questione il massimale richiesto per le suddette polizze è meglio specificato **articolo 11 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato d'oneri.**

La polizza tiene indenne la Coni Servizi, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che l'Appaltatore medesimo possa arrecare alla Coni Servizi, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) ai sensi dell'art. 48 del Codice le garanzie assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48, comma 5.

Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6 del Codice (R.T.I. verticali) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Le garanzie prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto sarà risolto di diritto.

Art. 10 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suddetto articolo.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **30 per cento** dell'importo complessivo del contratto.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza

del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla Coni Servizi, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla Coni Servizi eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della Coni Servizi purché:

- a. tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- b. all'atto dell'offerta abbiano indicato parti che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, in caso di appalto di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso Coni Servizi può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso Coni Servizi almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso Coni Servizi, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Coni Servizi. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Coni Servizi prima dell'inizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Coni Servizi acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Coni Servizi corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite soltanto nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a. all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo eseguiti e contabilizzati;
- b. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del direttore dell'esecuzione o del RUP e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a servizi eseguiti dallo stesso subappaltatore;
- c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

La Coni Servizi può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui sopra, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Coni Servizi, sentito il RUP, il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto

obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Coni Servizi provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Coni Servizi sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d del Codice), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, l'impresa subappaltatrice dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, (***"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"***), e sarà tenuta a dare immediata comunicazione alla Coni Servizi SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

I bonifici bancari o postali effettuati dall'impresa appaltatrice intestataria del conto corrente dedicato per l'esecuzione dell'appalto dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice CIG.

Art. 11 - AVVIO DEL SERVIZIO

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione alla consegna dopo che il contratto è divenuto efficace.

Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, il direttore dell'esecuzione alla consegna subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

In tal caso il direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Il direttore dell'esecuzione comunica all'aggiudicatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna.

La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine di esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dell'esecuzione fissa una nuova data.

Il Verbale dovrà riportare:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione, la Coni Servizi ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'aggiudicatario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a € 258.000,00+IVA;
- b) 0,50% per la parte eccedente fino ad € 1.549.000,00+IVA;
- c) 0,20% per la parte eccedente i € 1.549.000,00+IVA

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al precedente capoverso.

La facoltà della Coni Servizi di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le predette conseguenze, qualora il ritardo nella consegna superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Coni Servizi per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.

Qualora la consegna sia eseguita subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il processo verbale indica quale servizio o parte di esso, l'esecutore deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dell'esecuzione revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione e dall'esecutore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

La consegna può essere fatta in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza o il servizio lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore effettua i soli servizi già consegnati. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione che preveda i soli servizi sulle aree e sugli immobili disponibili.

Qualora, durante la consegna, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dell'esecuzione sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle differenze riscontrate. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei servizi non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità del servizio, dispone che il direttore dell'esecuzione proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i..

Art. 12 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO

In conformità all'art. 43, comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., l'esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni attività: le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto raggiunto alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione.

Nel caso di sospensione o di ritardo per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del Codice.

In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie attività secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma ove previsto, e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dell'esecuzione senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.

Art. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 e ss. del Codice, il direttore dell'esecuzione è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione affinché i servizi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dell'esecuzione interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dell'esecuzione ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche e in aderenza alle disposizioni delle norme vigenti.

Al direttore dell'esecuzione fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

2. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

3. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento

Per ciò che attiene alle disposizioni e agli ordini di servizio il responsabile del procedimento impartisce al direttore dell'esecuzione con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività e sull'andamento del servizio.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dell'esecuzione resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dell'esecuzione, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 14 - RISERVE

Il direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dell'esecuzione effettua l'attività di controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo.

Art. 15 - SOSPENSIONE

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 107 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento del servizio, delle parti la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera presenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Ove successivamente alla consegna insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC..

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Coni Servizi per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 16 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è indicata nel corrispondente **Articolo 16 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato d'oneri.**

La data di inizio del servizio viene certificata dal verbale di avvio attività.

Art. 17 - CONTABILITÀ

Le modalità di redazione degli atti contabili è indicata nel corrispondente **Articolo 17 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato d'oneri.**

Art. 18 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti sulla base dei termini indicati nel corrispondente **Articolo 18 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato d'oneri.**

Ove previsto pagamento in un'unica soluzione, all'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione dell'importo a corpo decurtato del ribasso d'asta, dopo la redazione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Ove previsto, quando per l'ammontare del servizio, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il pagamento non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipulazione del contratto.

In base a quanto disposto dall'art.194 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dell'esecuzione redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunti tutti i servizi eseguiti dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicandone gli estremi della intervenuta approvazione.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei servizi eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata o i tempi stabiliti nel contratto.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

I certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal direttore dell'esecuzione, inviando l'originale e due copie, ai fini dell'emissione dell'Ordine di acquisto (ODA) e del successivo mandato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Nel caso di sospensione di durata superiore a quarantacinque giorni Coni Servizi dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo, una ritenuta dello 0,50%, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della Coni Servizi di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La Coni Servizi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, provvederà all'acquisizione d'ufficio del (DURC) in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo o regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Ai sensi art. 30 comma 5 del Codice e dell'articolo 31, comma 3, della Legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la Coni Servizi trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al suddetto personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Coni Servizi paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità eseguite applicando l'Elenco prezzi contrattuale (ove previsto).

I servizi eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il pagamento in un'unica soluzione o delle rate di acconto sulla base di stati avanzamento lavori sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria.

Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n. 2 pagine.

Art. 19 - PSC, POS ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Per le attività oggetto del presente appalto si è proceduto alla stima dei costi per le eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tali costi, riportati all'interno del bando di gara e del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) non sono soggetti a ribasso (art. 26, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e devono essere necessariamente riportati, nel contratto d'appalto/d'opera/somministrazione pena la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 1418 del c.c..

La stima dei costi di cui sopra è stata effettuata basandosi su prezzi definiti da indagini di mercato e viene dettagliata nella Parte V del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) allegato al presente capitolato, di cui è parte integrante.

La suddetta stima potrà essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie ditte operanti all'interno degli Edifici, la Stazione Appaltante provvederà a promuovere apposite riunioni di coordinamento ogni qualvolta venga valutato opportuno a seguito di modifiche organizzative/di attrezzature/delle attività delle Ditte Appaltatrici. In ogni caso tale riunione viene convocata e comunque almeno annualmente. Alla convocazione della riunione vengono allegati i seguenti documenti:

"Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI), qualora oggetto di aggiornamento, ai fini della condivisione dello stesso in occasione della riunione;

Elenco aggiornato delle Ditte con i nominativi dei singoli Preposti.

Durante le riunioni di coordinamento, a cui partecipano anche i Responsabili del Servizio interessati, il Servizio di Prevenzione e Protezione CONI Servizi provvede a:

acquisire eventuali aggiornamenti dei nominativi degli incaricati dalle Ditte per gli adempimenti legati alla sicurezza (Preposti);

definire le modalità ed i tempi di esecuzione di particolari attività per evitare rischi interferenti

sulla base delle modalità di lavoro e dei rischi propri dell'appaltatore anche in relazione alla presenza di lavoratori CONI, visitatori esterni, etc..

Le ulteriori disposizioni vengono specificate nel corrispondente Articolo 19 dell'Allegato Integrativo

Art. 20 - ONERI VARI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Il servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentare, entro 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto un documento organizzativo che includa pianificazione delle attività da eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di esperienze, professionalità e conoscenze, nonché i mezzi indispensabili per l'esecuzione del servizio stesso, del quale, con la sottoscrizione del Contratto ha assunto il rischio di impresa in relazione a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico costi, materiale e/o beni utilizzati, modalità di gestione e organizzazione del personale, che sarà esclusivamente soggetto al pieno controllo e autonomia gestionale dell'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- i. eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
- ii. eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- iii. curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- iv. adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
- v. comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett.b)D. Lgs. n.50 del 2016.

- vi. proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- vii. manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Le ulteriori disposizioni speciali vengono specificate nel corrispondente Articolo 20 dell'Allegato Integrativo

Art. 21 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato dall'appaltatore all'esecuzione dei servizi dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma ove previsto.

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, formazione, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti per l'appalto;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dell'esecuzione.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed ai luoghi di svolgimento del servizio.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della impresa avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del DUVRI o PSC di cui all'art. 21 del presente capitolato.

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della impresa di appartenenza.

Ogni dipendente esporrà la propria tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le proprie generalità, il datore di lavoro, la data di assunzione, il Committente (se trattasi di lavoratore autonomo) e l'autorizzazione in caso di subappalto. Il personale che non sarà in possesso di detta tessera di riconoscimento non potrà accedere all'interno delle aree di svolgimento del servizio.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolgono presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto stesso.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'appalto in questione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Uguualmente, l'impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Tutto il personale dell'Appaltatore adibito all'esecuzione dell'opera dovrà risultare idoneo e qualificato per i compiti affidatigli, con specifica formazione in funzione del tipo di lavorazione da svolgere.

Si evidenzia che è presente all'interno delle sedi Coni Servizi S.p.A. regolamento per il divieto di fumo. Pertanto è fatto divieto a tutti i lavoratori dell'Appaltatore di fumare all'interno delle sedi e dei locali di competenza. Eventuali danni (es. attivazione impropria sistemi di allarme, principi di incendio, etc.) provocati dalla mancata inosservanza di tale divieto saranno computati a carico dell'Appaltatore, che risulta garante per l'operato dei suoi lavoratori.

Le ulteriori disposizioni speciali vengono specificate nel corrispondente Articolo 21 dell'Allegato Integrativo

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

In particolare, ai sensi del D.M. 24-12-2015 (ministero ambiente), devono essere impiegati materiali da costruzione e componenti edilizi con i requisiti di cui al paragrafo 2.4 (specifiche tecniche dei componenti edilizi) del dm 24-12-2015.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.91 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni per quanto concerne l'uso di specifici macchinari ed attrezzature.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Società Coni Servizi S.p.A. e l'impresa, comunque inerenti il presente appalto e le prestazioni da eseguire presso l'impianto sportivo/immobile, dovranno avvenire in lingua italiana.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla direzione dell'esecuzione ed al Rup incaricato, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini, nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.

L'impresa appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini possa compromettere il buon andamento del servizio stesso, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento all'uopo incaricato.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, all'impresa stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine in questione.

L'impresa appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità ed il numero del Preposto incaricato dalla Ditta. Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art.101 commi 3, 4 e 5 del Codice e gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutti i prodotti utilizzati dall'impresa aggiudicataria nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

Ai sensi del D.M. 24-12-2015 (ministero ambiente), l'esecuzione degli interventi deve essere realizzata in conformita' ai requisiti di cui al paragrafo 2.5 (specifiche tecniche di cantiere), al paragrafo 2.7 (condizioni di esecuzione) e al paragrafo 2.1. (sistemi di gestione ambientale) del DM 24-12-2015.

La CONI Servizi S.p.A. non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.

L'impresa appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti a persone e/o cose.

Salvo preventive prescrizioni l'impresa appaltatrice ha la facoltà di svolgere l'esecuzione del servizio nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo facoltà dell'impresa appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni o riserve nei modi prescritti.

Oltre alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato dovranno essere osservate anche le disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per le prove e l'accettazione materiali dei materiali impiegati.

La CONI Servizi S.p.A. è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto dell'appalto, restando esclusivamente l'impresa appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

L'impresa appaltatrice dovrà effettuare periodicamente il monitoraggio dell'impianto sportivo/immobile per determinarne lo stato d'uso e di conservazione, nonché la presenza e la perduranza di tutti quei requisiti normativi che ne garantiscano l'effettiva agibilità ed il rispetto di ogni norma di legge vigente.

Nel caso in cui l'impresa stessa verificasse l'insorgenza di anomalie presso i locali oggetto di esame, dovrà segnalarne tempestivamente la consistenza alla direzione dell'esecuzione od al Rup

incaricato, elencando tutti gli interventi necessari per la messa a norma e la messa in sicurezza di eventuali situazioni che possano generare stato di pericolo od inefficienza.

Tutti i dati forniti dall'impresa aggiudicataria saranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla privacy) e dei relativi obblighi di riservatezza.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'uso dell'emblema olimpico dei cinque cerchi, e logo della Coni Servizi S.p.a., sotto qualsiasi forma è tassativamente vietato.

Le ulteriori disposizioni speciali vengono specificate nel corrispondente Articolo 22 dell'Allegato Integrativo

Art. 23 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

Coni Servizi, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dell'appalto.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dell'esecuzione; l'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione del servizio in corso.

La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dell'esecuzione e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

Art. 24 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 325 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione del servizio e contiene gli elementi di cui all'articolo 325 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 325 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 206 del Codice, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un **accordo bonario**, con le disposizioni le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del medesimo articolo.

Prima dell'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante **transazione** nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Se l'importo in sede di transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Nel caso in cui non si arrivasse alla sottoscrizione di un accordo bonario o di una transazione, tutte le controversie di natura tecnico-amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno demandate al Foro di Roma, ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal capitolato generale e dal contratto, l'esecuzione delle prestazioni in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione, con particolare riferimento al:
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), di seguito denominato “Codice”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. (**Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), per la parte non abrogata dal D.Lgs 50/2016, se ed in quanto applicabile, di seguito denominato “Regolamento”;
 - il D.M.19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato “Capitolato Generale” - per quanto non diversamente convenuto nel contratto, se ed in quanto applicabile;
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, trattamenti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali degli stessi, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
- f) delle Tariffe dei prezzi di riferimento richiamate nel corrispondente articolo 6 dell' Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato d'oneri;
- g) delle eventuali specifiche tecnico amministrative indicate nell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato d'oneri.

Art. 27 - PENALI

L'esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Coni Servizi SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei servizi in oggetto.

Nel caso di esecuzione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Coni Servizi.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento nell'attestazione di regolare esecuzione.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Coni Servizi su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

L'ammontare delle penali per ritardata esecuzione, oltre il termine contrattuale, è specificato nel corrispondente **Articolo 27 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato d'oneri.**

Art. 28 - CONTROLLI

La Coni Servizi avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi, controlli sull'andamento e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Responsabile unico del procedimento verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 23 del presente capitolato d'oneri, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, il RUP richiederà all'aggiudicatario, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e/o controdeduzioni.

Scaduto il termine fissato senza che l'appaltatore abbia presentato dette giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero le stesse siano state acquisite ma valutate negativamente, la Coni Servizi, su proposta del RUP, potrà disporre la risoluzione del contratto.

Art. 29 - RECESSO

In conformità all'art. 1671 del codice civile, e ai sensi dell'art. 109 del Codice, Coni Servizi ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualunque tempo dal contratto previo il

pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di almeno venti (20) giorni solari.

In caso di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs 159/2011 (Legge Antimafia), Coni Servizi interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 30 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Coni Servizi ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, ex art. 1456 codice civile, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo P.E.C.), salvo ogni ulteriore azione per il riconoscimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, la Coni Servizi può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Coni Servizi; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

La Coni Servizi, ai sensi del comma 2 del predetto art.108, procederà altresì a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In conformità al comma 3 del predetto art 108, quando il direttore dell'esecuzione, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando il valore del servizio

eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Coni Servizi su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Ai sensi del comma 4, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Coni Servizi risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La Coni Servizi può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del servizio già svolto, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Coni Servizi, l'appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, Coni Servizi provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Coni Servizi ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) nelle seguenti ulteriori fattispecie che vengono indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal presente capitolato d'oneri, nonché per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- ✓ qualora la ditta appaltatrice commetta violazioni di norme antinfortunistiche;
- ✓ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% del corrispettivo fissato per l'appalto;
- ✓ sospensione del servizio da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
- ✓ manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione del servizio;
- ✓ frode nell'esecuzione del servizio;
- ✓ rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare l'esecuzione del servizio nei termini previsti dal capitolato e dal contratto;

- ✓ qualora, in caso di intimazione ad adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del Rup e o della direzione del servizio, l'impresa appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 3 (tre);
- ✓ qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 30 del presente Csa l'appaltatore non risponda alla richiesta di giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero nel caso le giustificazioni e/o controdeduzioni siano valutate negativamente;
- ✓ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla impresa al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;
- ✓ subappalto non autorizzato, o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ✓ inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- ✓ nel caso di cessione dei crediti ad altra Impresa non preventivamente autorizzata;
- ✓ nel caso di cessione del contratto anche parziale ad altra impresa;
- ✓ stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- ✓ nel caso di inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Coni Servizi Spa accessibile sul sito istituzionale <http://coniservizi.coni.it/coni-servizi/il-codice-etico-di-coni-servizi.html>;
- ✓ nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto di cui all'oggetto;
- ✓ mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- ✓ nel caso di contabilità non rispondente alle prescrizioni di capitolato;
- ✓ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- ✓ cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ✓ in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Altresì, il contratto verrà anticipatamente risolto prima della naturale scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Coni Servizi, degli impianti/immobili presso cui dovranno essere effettuati i servizi oggetto dell'appalto.

Peraltro la Coni Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi, nonché di modificare le aree e le cubature degli impianti interessati dai servizi in oggetto.

Nelle eventualità citate nel presente articolo, il contratto si scioglierà o se ne ridurrà o modificherà l'oggetto, decorsi **20** giorni dalla comunicazione da parte della Coni Servizi, mediante lettera raccomandata con avviso di o a mezzo P.E.C., senza che l'impresa possa nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.

Inoltre, in tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto, la impresa aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Coni Servizi ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

30.1. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Coni Servizi, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In caso di fallimento dell'esecutore, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di appalti ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Art. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di Coni Servizi.

L'aggiudicatario è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta Coni Servizi.

Ai sensi dell'art 106, comma 13, del Codice, ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere a questa notificate.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al relativo contratto con questo stipulato.

Anche gli eventuali movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*).

Anche i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

Art. 32 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, tutte le eventuali spese contrattuali, le imposte e le tasse presenti e future inerenti l'appalto.

Il contratto sarà stipulato, nel giorno stabilito dalla Coni Servizi:

- a) per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000+IVA, mediante scambio di lettere commerciali;
- b) per le procedure negoziate, mediante scrittura privata;
- c) per tutte le altre procedure, con atto pubblico notarile informatico oppure in modalità elettronica.

Il predetto contratto potrà essere sottoposto alla registrazione esclusivamente qualora ricorra un caso d'uso ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., con onere delle spese di registrazione a carico dell'affidatario.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge, ed è a carico della Coni Servizi S.p.A..

Art. 33 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nella regione Lazio, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza Tribunale ordinario competente presso il **Foro di Roma** ai sensi dell'art. 204 del Codice, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Si richiama il combinato disposto degli art 204 D.Lgs. 50/16 e art. 120 D.Lgs. 104/10 (*Riordino del processo amministrativo*).
